



# Città di Mazara del Vallo

*“Casa Consortile della Legalità”*

## **DISCIPLINARE COMUNALE PER L’UTILIZZO DEGLI SPAZI ADIBITI AD UFFICI DI STATO CIVILE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI**

approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 102 del 21/06/2019, integrata e modificata con deliberazione della Giunta Municipale n. 110 del 03/07/2019, n. 35 del 07/02/2020, n. 145 dell’11/08/2020, n. 106 del 02/07/2021 e n. 116 del 13/07/2021



Ufficio del Sindaco



Cortile interno Collegio dei Gesuiti

# Indice generale

<i>Art. 1 - Oggetto e finalità del Disciplinare.....</i>	3
<i>Art. 2 – Funzioni.....</i>	3
<i>Art. 3 – Luogo della celebrazione.....</i>	3
<i>Art. 4 - Individuazione “Casa comunale” e uffici separati di stato civile per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili.....</i>	4
<i>Art. 5 - Prenotazione sito per celebrazione matrimonio civile o costituzione unione civile e organizzazione del servizio.....</i>	5
<i>Art. 6 – Giornate ed orari per la celebrazione di matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili.....</i>	6
<i>Art. 7 - Modalità di svolgimento del rito.....</i>	6
<i>Art. 8 - Conteggio degli astanti e attività di sorveglianza nel luogo di celebrazione.....</i>	6
<i>Art. 9 – Allestimento del sito individuato - Prescrizioni per l'utilizzo – Obblighi e responsabilità.....</i>	7
<i>Art. 10 – Costo del Servizio.....</i>	8
<i>Art. 11 – Norme di rinvio.....</i>	9
<i>Art. 12 - Entrata in vigore.....</i>	9
<i>Art. 13 – Invio al Prefetto.....</i>	9
<i>Art. 14 – Istituzione capitolo di entrata ed incentivi di produttività.....</i>	9

### ***Art. 1 - Oggetto e finalità del Disciplinare***

1. Il presente disciplinare regola le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili ed alla costituzione delle unioni civili sul territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 106 e seguenti della Sezione IV del Codice Civile, dal Regolamento dello Stato civile approvato con D.P.R. 03/11/2000 n. 396 e ss.mm.ii e della Legge n.76 del 20 maggio 2016.
2. La celebrazione del matrimonio civile e la costituzione delle unioni civili è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile - D.P.R. 3.11.2000 n.396.

### ***Art. 2 – Funzioni***

1. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili sono in capo al Sindaco, nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 del D.P.R. 03.11.2000 n.396.
2. Il Sindaco può delegare con apposito atto le funzioni di Ufficiale di Stato Civile agli Assessori comunali, ai Consiglieri comunali, ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune, al Segretario Generale oppure ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. Trattasi, in questo ultimo caso, di ipotesi assolutamente residuali, destinate a soddisfare particolari ed eccezionali esigenze che vanno, di volta in volta, valutate ed autorizzate dal Sindaco nella sua discrezionalità sulla base di richieste adeguatamente motivate, presentate dai cittadini che intendono celebrare il matrimonio o costituire l'unione civile.
3. Il personale dell'Ufficio di stato civile provvederà preventivamente e previo appuntamento a fornire all'Ufficiale di Stato Civile celebrante e delegato la necessaria formazione circa le modalità di svolgimento della celebrazione del matrimonio civile/costituzione unione civile al fine di assicurare il pieno ed autonomo assolvimento della funzione delegata ricevuta.
4. L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio o in occasione della costituzione dell'unione civile, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 DPR 3/11/2000 n. 396.

### ***Art. 3 – Luogo della celebrazione***

1. I matrimoni civili e le costituzioni delle unioni civili sono celebrati pubblicamente, su domanda degli interessati e alla presenza di due testimoni maggiorenni muniti di idoneo documento di identità in corso di validità, nella Casa comunale.
2. La celebrazione del matrimonio civile o la costituzione dell'unione civile avviene di norma presso il locale individuato dall'amministrazione comunale quale sede dell'Ufficio di Stato Civile, in atto individuato nell'apposito ufficio allocato al piano terra del Palazzo dei Cavalieri di Malta in Via Carmine n. 21. Eventuali altre sedi, di proprietà comunale o privata, da considerarsi "*Casa Comunale*" ai fini della celebrazione di matrimoni o costituzione di unioni civili, vanno individuate con apposita deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 396/2000, finalizzata alla individuazione di distinti uffici di stato civile.

3. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili fuori dalla Casa Comunale può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 del codice civile (se una delle parti per infermità o altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi nella casa comunale, l'ufficiale di stato civile si trasferisce con il Segretario Generale e quattro testimoni, nel luogo in cui si trova lo sposo impedito) e per la costituzione delle unioni civili, solo nei casi previsti dall'art. 70-novies del D.P.R.

396/2000, introdotto dal D.Lgs. n. 5/2017 (se una delle parti dell'unione civile, per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi nella casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col Segretario nel luogo in cui si trova la parte impedita e, ivi, alla presenza di due testimoni, procede alla costituzione dell'unione civile).

***Art. 4 - Individuazione “Casa comunale” e uffici separati di stato civile per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili***

1. La “*Casa comunale*”, ai fini di cui all'art.106 del Codice Civile per la celebrazione di matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili, è rappresentata dall'Ufficio dello Stato Civile attualmente ubicato al piano terra del Palazzo dei Cavalieri di Malta in Via Carmine n. 21, presso il quale la celebrazione di matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili avverrà nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 nonché, esclusivamente nel periodo gennaio/giugno e settembre/dicembre, nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:30

2. I matrimoni civili e le costituzioni delle unioni civili possono inoltre essere celebrati nei sotto indicati siti, individuati con apposita deliberazione della Giunta Municipale quali **separati uffici di stato civile** ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 396/2000 e pertanto come “*Casa comunale*” i quali, nelle giornate e nelle ore sotto indicate sono destinati in via esclusiva alla celebrazione di matrimoni civili ed alla costituzione delle unioni civili:

**Ufficio del Sindaco** sito al 1° piano del Palazzo dei Padri Carmelitani in Via Carmine n. 10, nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 11:00.

**Atrio del Collegio dei Gesuiti**, pertinenza del Collegio dei Gesuiti di proprietà comunale sito in Piazza Plebiscito (Max 99 persone):dal Lunedì alla Domenica dalle ore 09:00 alle ore 11:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

**Ex Chiesa San Carlo Borromeo**, pertinenza del Complesso Monumentale di San Carlo Borromeo di proprietà comunale sito nella via San Giovanni : dal Lunedì al Sabato dalle ore 09:00 alle ore 11:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 e la Domenica dalle ore 9:00 alle ore 11:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

come meglio identificati nelle allegate corrispondenti planimetrie.

3. Il Comune si riserva di istituire con successivi provvedimenti ulteriori separati uffici dello stato civile, da destinare in via esclusiva alla celebrazione di matrimoni con rito civile ed alla costituzione di unioni civili, in altri siti di proprietà comunale o presso locali/spazi di proprietà privata di particolare pregio storico, architettonico, ambientale o artistico, che siano entrati nella “*disponibilità giuridica del Comune*” a seguito apposita convenzione da stipularsi con privati, ove a seguito di manifestazione di interesse ne sussistano i requisiti di legge.

***Art. 5 - Prenotazione sito per celebrazione matrimonio civile o costituzione unione civile e organizzazione del servizio***

1. Coloro che intendono celebrare matrimonio civile o costituire unione civile presso i locali individuati dall'art. 4 devono presentare apposita istanza redatta sugli appositi modelli (allegato "A" per i matrimoni civili ed allegato "B" per le unioni civili) che fanno parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, in occasione delle pubblicazioni del matrimonio o della prenotazione per la costituzione dell'unione civile e comunque almeno 40 giorni prima della data di celebrazione del matrimonio civile o costituzione dell'unione civile, salvo casi straordinari di urgenza formalmente ed adeguatamente motivati e documentati.
2. L'Ufficiale dello Stato Civile, qualora il calendario delle precedenti prenotazioni e gli impegni istituzionali dell'ufficio renda possibile la celebrazione del matrimonio civile o la costituzione dell'unione civile nella giornata ed all'ora prescelte, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di cui al primo comma accorderà l'utilizzo di detti locali, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza. Nell'accordare l'utilizzo dei locali di cui al precedente art. 4 si seguirà rigorosamente l'ordine cronologico del protocollo di arrivo.
3. L'autorizzazione all'utilizzo dei locali per la celebrazione del matrimonio civile o costituzione dell'unione civile, qualora si riferisca a locali per i quali è prevista una tariffa quale contributo ai costi in capo all'Ente ai sensi del successivo art. 10, resta subordinata al versamento della tariffa e deposito presso l'Ufficio di Stato Civile della ricevuta di attestazione dell'avvenuto pagamento. In difetto, decorso il termine di 15 giorni dalla comunicazione da parte dell'ufficio di stato civile senza che venga depositata l'attestazione di avvenuto versamento, in assenza di giustificati motivi la richiesta di utilizzo della sala sarà archiviata ed occorrerà inoltrare nuova istanza.
4. L'ufficio di Stato Civile cura il procedimento amministrativo per la predisposizione degli atti, fornisce la modulistica e le informazioni necessarie a tal fine e, su richiesta degli interessati e previo appuntamento da fissarsi durante l'orario di servizio dell'Ufficio, organizza la preventiva visione del sito prescelto per la celebrazione del matrimonio civile o per la costituzione dell'unione civile, previ raccordi con il responsabile delle strutture comunali individuate quale "*Casa comunale*" ai sensi del precedente art. 4.
5. I registri per gli atti di matrimonio e delle unioni civili, verranno tenuti presso la sede di celebrazione del matrimonio o costituzione dell'unione civile solo per il tempo necessario alla celebrazione del matrimonio o costituzione dell'unione civile, mentre per il resto saranno tenuti, conservati e custoditi nei locali dell'Ufficio di Stato civile sito nel Palazzo comunale di Via Carmine n. 21.
6. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati per causa imputabile al Comune ovvero per cause di forza maggiore, si provvederà alla restituzione della tariffa corrisposta.
7. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata celebrazione del matrimonio sia imputabile alle parti richiedenti.
8. Al fine di assicurare la regolare celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili viene costituita apposita unità operativa costituita da:

- n. 1 unità cat. C con delega Ufficiale di Stato Civile (tranne in caso di celebrazione da parte del Sindaco, Assessore delegato, Consigliere delegato, Segretario Generale, cittadino delegato)
- n. 1 cat. B di supporto (solo in caso di celebrazione da parte del Sindaco, Assessore delegato, consigliere delegato, Segretario Generale, cittadino delegato);
- n. 1 unità cat. A con funzioni ausiliarie;
- n. 1 unità cat. C Istruttore Informatico per eventuali blocchi del sistema informativo

***Art. 6 – Giornate ed orari per la celebrazione di matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili***

1. Gli orari per la celebrazione di matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili sono quelli indicati al comma 2 dell'art. 4 del presente disciplinare o che saranno indicati in eventuali successivi provvedimenti di istituzione di ulteriori uffici separati di stato civile.

2. Sono esclusi i giorni in cui ricadono le seguenti festività o immediatamente prefestivi come sotto indicati:

- 1 e 6 gennaio;
- Pasqua e lunedì dell'Angelo;
- 25 aprile;
- 1 maggio;
- 2 giugno;
- festa del Patrono (15 giugno);
- 15 agosto;
- 1 novembre;
- 8, 24, 25, 26 e 31 dicembre.

3. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la celebrazione del matrimonio civile o la costituzione delle unioni civili si svolge nel giorno indicato dai nubendi o da coloro che intendono unirsi civilmente, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio, con la disponibilità dei locali e del celebrante.

***Art. 7 - Modalità di svolgimento del rito***

1. Nel giorno ed ora concordati, l'Ufficiale dello Stato Civile celebra il matrimonio civile o costituisce l'unione civile alla presenza di due testimoni, anche parenti, maggiorenni ed in grado di intendere e volere.

2. I nubendi e coloro che intendono unirsi civilmente dovranno rispettare l'orario concordato e per questo dovranno trovarsi presso il luogo di svolgimento del rito almeno 15 minuti prima dell'inizio della cerimonia.

***Art. 8 - Contegno degli astanti e attività di sorveglianza nel luogo di celebrazione***

1. Tutte le persone interessate al celebrando matrimonio civile o alla costituzione di unione civile dovranno tenere, fin dal momento dell'ingresso nella sede individuata come luogo per la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile e fino alla conclusione del rito, ivi compreso il relativo esodo, un contegno corretto, riguardoso e decoroso evitando schiamazzi e comportamenti che rechino disturbo.

2. Durante la celebrazione del rito dovrà essere rispettata la capienza massima del locale ove il rito si celebra così come eventuali disposizioni limitative dettate dalla normativa in vigore al momento della celebrazione del rito.

3. Il personale incaricato di svolgere servizi di sorveglianza specifica, richiamerà quanti non osservino le regole comportamentali di cui al precedente comma, con facoltà di richiedere l'intervento di agenti di Polizia municipale ove reputi necessario l'allontanamento dal sito di soggetti che, sebbene diffidati, dovessero perseverare nell'inosservanza censurata.

### ***Art. 9 – Allestimento del sito individuato - Prescrizioni per l'utilizzo – Obblighi e responsabilità***

1. Alle parti richiedenti è consentito di addobbare il locale dove dovrà essere celebrato il matrimonio o costituita l'unione civile, in modo consono al luogo. Pertanto, i nubendi o gli intenzionati a costituire l'unione civile richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire lo spazio concesso con ulteriori arredi, parature ed addobbi floreali, previo accordo con il personale dell'Ufficio di Stato Civile, fermo restando che, alla fine della cerimonia, gli stessi si faranno carico dell'immediato sgombero degli addobbi. Essi sono direttamente e solidalmente responsabili per eventuali danni arrecati a persone o cose ovvero alle strutture, attrezzature ed arredi presenti nella sede ove si svolge la cerimonia.

2. È consentito l'uso di apparecchi da ripresa purché non intralcino lo svolgimento della cerimonia.

3. È altresì consentito l'uso di apparecchi audio o di strumenti musicali per un sottofondo di accompagnamento alla celebrazione, a basso volume ed in ogni caso in modo consono ai luoghi ed alla solennità del rito, previ accordi con l'Ufficio di Stato Civile e corresponsione di quanto dovuto per i diritti d'autore agli enti competenti da parte dei nubendi o di coloro che intendono unirsi civilmente, ferma restando ogni connessa responsabilità a loro totale carico connessa all'uso delle suddette apparecchiature. Tale possibilità non è consentita in caso di utilizzo dell'Ufficio di Stato Civile di Via Carmine n. 21 e dell'Ufficio del Sindaco per i matrimoni civili e le costituzioni di unioni civili, attesa l'attiguità con altri ambienti destinati ad uffici.

4. Il Comune di Mazara del Vallo si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi, attrezzature ed addobbi temporaneamente depositati dai richiedenti.

5. Non è ammessa la somministrazione di alimenti e bevande nel luogo ove si svolge il rito. Non è ammesso, altresì, prima, durante o dopo il rito, l'utilizzo di candele accese o fiamme libere. Si raccomanda inoltre di evitare il lancio e/o lo spargimento di riso, pasta, confetti, petali, coriandoli. In ogni caso gli sposi o gli uniti civilmente che non abbiano adottato opportune cautele restano unici responsabili di eventuali danni connessi e/o conseguenti a persone e cose, fermo restando in ogni caso l'obbligo di ripulire il sito immediatamente dopo la cerimonia.

6. Al termine della cerimonia lo spazio concesso dovrà essere restituito nelle medesime condizioni in cui è stato concesso per la celebrazione.



7. Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture ed a quant'altro di proprietà comunale (arredi, attrezzature ecc.) collocato nella struttura concessa per la celebrazione del matrimonio civile o costituzione dell'unione civile, l'ammontare degli stessi sarà addebitato ad entrambi i nubendi o intenzionati ad unirsi civilmente che sono da ritenersi solidalmente responsabili.

### **Art. 10 – Costo del Servizio**

1. La celebrazione dei matrimoni con il rito civile e la costituzione delle unioni civili nell'Ufficio dello Stato Civile ubicato nella Via Carmine n. 21 e nell'Ufficio del Sindaco nei giorni e negli orari d'ufficio indicati all'art. 4 comma 2, fra cittadini di cui uno almeno residente in questo Comune o iscritto AIRE, sono gratuite; negli altri casi, ovvero per cittadini non residenti e nelle altre sedi individuate quali uffici separati di stato civile, dovrà essere corrisposta una tariffa stabilita con apposita deliberazione della Giunta Comunale quale contributo forfetario al costo dei servizi offerti tenuto conto del luogo della celebrazione.

2. Le tariffe sono considerate quale contributo forfetario per i costi connessi all'espletamento del servizio in sede diversa da quella ordinariamente adibita ad ufficio di stato civile, quali il costo del personale al di fuori dell'orario di servizio, consumi per l'utilizzo del sito quali riscaldamento ed energia elettrica, pulizie straordinarie, custodia e sorveglianza del sito. La pulizia straordinaria del locale ove si svolgerà il rito sarà assicurata dal Dirigente cui è assegnata la struttura con il personale che di norma cura la pulizia del sito.

3. Le tariffe non comprendono i servizi aggiuntivi quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'allestimento della sala, l'esecuzione di musica, canti, SIAE, o altro. I servizi aggiuntivi sono interamente a carico dei nubendi o di coloro che intendono unirsi civilmente che rispondono direttamente per eventuali inadempienze anche nei confronti di terzi (es: diritti SIAE).

4. Le tariffe dovute per l'utilizzo dei locali per la celebrazione dei matrimoni civili o per la costituzione di unioni civili sono quelle di cui alla seguente tabella che tiene conto dell'utilizzo dell'ordinaria sede dell'Ufficio di Stato Civile o dell'utilizzo di siti diversi istituiti quali uffici separati di stato civile, della residenza e degli orari di celebrazione del rito:

Luogo di celebrazione	Orario di celebrazione	Residenza nubendi/parti unione civile	Tariffe	
			Giorni feriali	Sabato Domenica
<b>Ufficio dello Stato Civile - Via Carmine n. 21</b>	Lunedì – mercoledì – venerdì: dalle ore 10:00 alle ore 12:00	Di cui almeno uno residente o iscritto in AIRE	Gratuito	-----
	Lunedì e mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:30 limitatamente al periodo gennaio/giugno e settembre/dicembre	Non residenti	€ 30,00	-----
<b>Ufficio del Sindaco -Via Carmine n. 10</b>	Martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 11:00	Di cui almeno uno residente o iscritto in AIRE	Gratuito	-----
		Non residenti	€ 50,00	-----
	Dal lunedì alla domenica	Di cui almeno uno	€ 200,00	€ 300,00

Gesuiti pertinenza del Collegio dei Gesuiti sito in Piazza Plebiscito (Max 99 persone)	dalle ore 09:00 alle ore 11:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30	AIRE		
		Non residenti	€ 280,00	€ 380,00
	<b>Dal 1° gennaio 2022</b> Dal lunedì alla domenica dalle ore 09:00 alle ore 11:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30	Di cui almeno uno residente o iscritto in AIRE	Lunedì e mercoledì (gennaio/giugno – settembre/dicembre) € 200,00  (luglio/agosto) € 300,00	€ 400,00
	Non residenti	Lunedì e mercoledì (gennaio/giugno – settembre/dicembre) € 280,00  (luglio/agosto) € 380,00	€ 480,00	

5. Le tariffe sopra riportate non sono soggette a imposizione IVA come da disposizione dell’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale normativa e contenzioso, con la risoluzione n. 236 del 23 agosto 2007.

6. La tariffa viene versata nelle casse comunali indicando come causale “*utilizzo sito per matrimonio civile/unione civile del giorno .....tra (indicare sposo/parte)...../(indicare sposa/parte).....*” e mediante versamento presso la tesoreria comunale: conto corrente bancario Tesoreria Comunale Banca Carige S.p.A. IBAN: IT69I0617581881000000148290.

7. Le tariffe potranno essere soggette ad adeguamento annuale mediante deliberazione di Giunta comunale.

#### ***Art. 11 – Norme di rinvio***

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare trovano applicazione:

- Il Codice Civile;
- Il DPR 3 novembre 2000 n. 396;
- Il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

#### ***Art. 12 - Entrata in vigore***

1. Il presente disciplinare entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi di Legge, Statuto e Regolamento.

#### ***Art. 13 – Invio al Prefetto***

1. Copia del presente disciplinare viene inviato al Prefetto al fine dell'espletamento delle funzioni di vigilanza previste dall'art. 9, comma 2, del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 recante “*Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile, ai sensi dell'art. 2, comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127*”.

#### ***Art. 14 – Istituzione capitolo di entrata ed incentivi di produttività***

1. Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria istituirà apposito capitolo di entrata nel Bilancio di Previsione e l'istituendo capitolo di uscita sarà impiegato per spese attinenti la gestione dei matrimoni civili e della costituzione delle unioni civili.

2. L'opportunità assicurata ai cittadini, residenti e non, di celebrare il matrimonio civile o l'unione civile in siti diversificati ed anche al di fuori dell'orario di normale apertura al pubblico rileva quale progetto strategico dell'amministrazione in riferimento alle previsioni del vigente sistema di misurazione e valutazione della performance. Pertanto, verranno utilizzate le risorse destinate ad incentivare un più elevato grado di efficienza, efficacia e di economicità dei servizi erogati, con particolare attenzione a quelli direttamente rivolti all'utenza e tale progetto di produttività strategico comporterà annualmente l'attribuzione di risorse destinate alla produttività al fine di incentivare il personale coinvolto nell'erogazione del servizio come indicato al precedente art. 5, sulla base della produttività effettivamente realizzata e valutata secondo la metodologia prevista nel citato sistema di misurazione e valutazione della performance.